

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Serioli

n. 55.117 di repertorio e n. 24.021 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto della fondazione

"PENSIONATO CONTESSI-SANGALLI E.T.S."

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Cenni storici

La Fondazione, con atto notarile del 23 settembre 1968, fu costituita e denominata "Pensionato Ten. Col. Cav. Francesco Contessi" e ne furono approvate le norme statutarie.

Il Decreto di erezione in Ente Morale fu firmato in data 9 maggio 1969 dall'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.

La Fondazione ha iniziato la propria attività nel 1970, gestendo sino ad oggi la R.S.A. ubicata in Via degli Ulivi n. 1 a Costa Volpino ed operando per il raggiungimento degli scopi statutari di solidarietà sociale auspicati dal Fondatore, attraverso l'erogazione di servizi assistenziali e sanitari a soggetti anziani svantaggiati.

In seguito alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 di "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", l'Ente si è depubblicizzato, divenendo Fondazione O.N.L.U.S. di diritto privato.

Dal 22 gennaio 2007 ha variato denominazione, divenendo "Pensionato Contessi-Sangalli Fondazione O.N.L.U.S." per rendere merito ai fratelli Mauro e Marco Sangalli, benefattori della Fondazione.

Art. 1 – Denominazione e Sede

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa di settore è costituita la Fondazione denominata "PENSIONATO CONTESSI-SANGALLI E.T.S."

SI-SANGALLI E.T.S."

L'acronimo E.T.S. dovrà obbligatoriamente essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Costa Volpino (BG), in via degli Ulivi n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie o distaccate.

Art. 2 – Finalità, scopi e attività di interesse generale

L'Ente esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a. interventi e servizi sociali alle famiglie e assistenza e cura degli anziani e dei disabili;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, e attività culturali di interesse sociale;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Le attività di interesse generale sono conseguite attraverso;

- erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali, riabilitative ed educative a persone svantaggiate, per condizioni fisiche, psichiche, economiche o sociali, ricoverate in modo permanente o temporaneo presso la RSA, per propria libera scelta o per impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza;

- partecipazione alla progettazione e alla gestione della rete di servizi alla persona, in relazione all'evoluzione dei bisogni espressi dal territorio, attraverso prestazioni domiciliari, ambulatoriali, ricoveri diurni, servizi a sportello e/o informatici, attuazione di servizi sperimentali, nel rispetto della normativa di riferimento;
- realizzazione di interventi di supporto alla famiglia e alla rete amicale e parentale di persone in stato di bisogno, assistite in struttura o al proprio domicilio;
- attuazione di iniziative per la formazione dei caregivers nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani e diffusione della cultura in campo geriatrico;
- formazione e aggiornamento del personale e dei soggetti che, a titolo professionale o di volontariato, operano o intendono operare nei settori di attività, anche attraverso l'istituzione di corsi di formazione professionale;
- partecipazione a tavoli di lavoro e momenti di confronto con le Istituzioni del territorio e con gli altri soggetti del terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e turistiche di interesse sociale;
- effettuazione di attività di raccolta fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà costruire, acquistare, alienare o permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle proprie finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

L'Ente potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti di Legge, individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le iniziative di assistenza, materiali, morali, sociali, sono ispirate a principi uma-

nitari e cristiani. Agli ospiti è garantita l'assistenza religiosa mediante la stipula di apposite convenzioni.

L'Ente persegue le proprie finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica, razza e nazionalità.

In continuità con quanto previsto nei precedenti Statuti, è data priorità d'accesso ai residenti nel Comune di Costa Volpino, fatte salve particolari emergenze di tipo sanitario e sociale, segnalate dagli Organi preposti, debitamente documentate e preventivamente esaminate dal Responsabile Sanitario della Fondazione.

Con norme di carattere regolamentare e con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinate le modalità di funzionamento dei presidi di proprietà della Fondazione, l'erogazione e la gestione dei servizi e le modalità di accesso agli stessi, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della dignità e libertà di scelta e all'adeguatezza ed efficacia delle prestazioni erogate.

La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le essenziali forme di garanzia e sicurezza riservate agli utenti.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili, attrezzature, arredi e titoli iscritti negli appositi registri immobiliari e nel registro inventario, ordinati e aggiornati periodicamente.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare interamente il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per la realizzazione

delle attività specificate all'art. 2. <>

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti a titolo di incremento del patrimonio, da parte di promotori e sostenitori;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contribuzioni a destinazione vincolata.

La Fondazione potrà promuovere, finanziare e partecipare a imprese sociali, consorzi, reti di impresa, società cooperative anche di tipo sociale, start-up a carattere sociale, incubatori e progetti di ricerca, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo, con fini analoghi alle proprie finalità istituzionali, nonché a fondazioni, società e, in generale, enti privati e pubblici sia in Italia che all'estero.

Potrà inoltre esercitare attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 4 – Mezzi finanziari

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio, comprese eventuali somme provenienti da alienazione di beni mobili o immobili;
- b) con le rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono dei servizi e/o da enti pubblici, per soggetti indigenti;
- c) con i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzionamento e/o accreditamento;
- d) con elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;

e) con ogni altro tipo di introito correlato a programmi di intervento o iniziative assistenziali e socio-sanitarie promosse dall'ente o a cui lo stesso aderisce;

f) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività secondarie o strumentali a quelle di interesse generale;

g) con la raccolta fondi.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'ente:

- Il consiglio di amministrazione;
- Il presidente del consiglio di amministrazione;
- Il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da cinque membri effettivi, compreso il presidente ed il vicepresidente.

I componenti del consiglio vengono nominati dal sindaco del Comune di Costa Volpino, scelti tra cittadini in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza in materia socio-sanitaria, amministrativa e/o in attività gestionali.

La nomina pubblica degli amministratori è da intendersi come mera designazione, espressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi pertanto come mandato fiduciario con rappresentanza, ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte del Comune stesso.

In nessun caso il soggetto che ha provveduto alle nomine può procedere alla revoca delle stesse.

Art. 7 - Durata in carica e rinnovo

I componenti del consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di inse-

diamento dell'organo, e comunque fino alla nomina dei successori. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.

Art. 8 - Incompatibilità, decadenza ed esclusione

Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà dell'ente, non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile: « Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi »;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione professionale remunerato;
- ricoprano cariche elettive quali membri del Parlamento europeo o nazionale, del Consiglio e/o della Giunta Regionale, Provinciale o del Comune di Costa Volpino;
- ricoprano il ruolo di amministratori di Enti Locali;
- siano membri del Governo, della Corte Costituzionale o di organi dell'Unione Europea o della Magistratura Ordinaria o Speciale.

Sono altresì incompatibili il coniuge e i parenti in linea retta entro il secondo grado del sindaco e degli assessori comunali del Comune nominante.

I consiglieri decadono dalla carica:

- a. se non sono presenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo di forza maggiore;
- b. per sopravvenute condizioni di incompatibilità.

c. per trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome dell'ente.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di uno o più componenti.

A seguito di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio s'intenderà decaduto.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso spese per le attività connesse all'esercizio della propria funzione, debitamente documentate.

Art. 9 - Adunanze del consiglio

Il consiglio d'amministrazione si riunisce:

- a) una volta all'anno, in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- b) almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria;
- c) in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del presidente, che su richiesta scritta di almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto o a mezzo di posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, firmato dal presidente, da far pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

In casi d'urgenza, il consiglio può essere convocato anche mezzo telegramma o altri strumenti informatici.

Parimenti, in caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e dell'intero organo di controllo e per accettazione unanime, il consiglio d'amministrazione può

decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 – Deliberazioni del consiglio

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario della fondazione con funzioni consultive.

Le deliberazioni del consiglio devono essere adottate con l'intervento della maggioranza di coloro che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi il coniuge, affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di annullabilità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire dirigenti, funzionari od esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici o sanitari di loro competenza.

Gli invitati non hanno diritto di voto; hanno diritto di parola se conferita direttamente dal presidente della seduta.

Art. 11 – Processi verbali

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stesi dal segretario, che assiste alle adunanze e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti. Se qualcuno si rifiuta di firmare o si allontana si deve farne menzione nei verbali.

Articolo 12 – Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria

ria amministrazione.

In particolare il consiglio, nei suoi membri effettivi, senza possibilità di delega:

a) elegge al suo interno il presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro-tempore;

b) elegge al suo interno, su proposta del presidente, il vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;

c) delibera la delega di funzioni direttive ad uno o più componenti il consiglio d'amministrazione;

d) determina la composizione collegiale o monocratica dell'organo di controllo;

e) richiede la nomina dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione legale dei conti;

f) nei casi previsti dalla legge, nomina l'organismo di vigilanza;

g) approva il bilancio annuale d'esercizio, il bilancio sociale, nei termini previsti dagli artt. 13 e 14, del D. Lgs. 117/2017, e la relazione di missione;

h) delibera, con la partecipazione di tutti i consiglieri e con la maggioranza qualificata di quattro voti su cinque, le modifiche allo statuto, da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione, secondo le modalità di legge. Le variazioni effettuate dovranno essere comunicate al sindaco del Comune di Costa Volpino per opportuna conoscenza;

i) predisporre ed approva i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione;

j) approva il regolamento generale di funzionamento, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai funzionari dell'ente, sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti.

k) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.

l) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

m) determina le rette di degenza e le tariffe per gli altri servizi erogati;

n) delibera i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni;

o) delibera la decadenza da consigliere per assenze non giustificate e negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto;

p) approva le convenzioni con enti pubblici e privati;

q) delibera l'istituzione di attività secondarie o strumentali, rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti consentiti dalla normativa;

r) stabilisce l'indennità di funzione dell'organo di controllo, del revisore e dell'organo di vigilanza, nei limiti e con i criteri previsti dalla legge;

s) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

t) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2016;

u) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

v) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 13 - Compiti del presidente

Il presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle li-
ti.

Cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività dell'Ente.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno

e ne esegue le deliberazioni.

Esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività dell'Ente.

Redige la relazione di missione in relazione alle finalità di cui all'art. 2, che accompagna il bilancio d'esercizio e la sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Attua gli atti indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, a carattere di estrema urgenza, sottoponendo gli stessi a ratifica del consiglio entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Art. 14 - Compiti del vicepresidente

Il vicepresidente assume i compiti di presidente in caso di assenza od impedimento dello stesso. Il vicepresidente, in caso di assenza o impossibilità ad esercitare la carica, è sostituito dal consigliere più anziano per data di nomina e, a parità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 15 – Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bergamo su richiesta del consiglio di amministrazione.

È composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e da un membro supplente, in caso di organo monocratico, ovvero due membri supplenti in caso di organo collegiale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo in composizione collegiale è presieduto dal proprio presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve, qualora attribuite dal consiglio di amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Articolo 16 - Revisore dei conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il consiglio di amministrazione decida di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bergamo.

Art. 17 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione e approvazione del bilancio annuale d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo. Qualora particolari esigenze

lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione e/o bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Le registrazioni contabili relative alla gestione del bilancio e alla gestione ed inventariazione del patrimonio devono essere effettuate in base alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia tributaria.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità, designati dal consiglio di amministrazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 - Personale della Fondazione

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione, sono disciplinati da apposito regolamento amministrativo approvato dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche

se non previsti dal predetto regolamento.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei Contratti di Lavoro di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il rispetto di tale parametro deve essere evidenziato nella relazione di missione.

Art. 19 - Attività di volontariato

L'Ente può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone assistite, a titolo spontaneo e gratuito.

In nessun caso l'attività del volontario può essere retribuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la RCT, ed iscritti in apposito registro tenuto dall'Ente.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio Civile Universale.

Art. 20 – Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

L'Ente è costituito senza limitazioni di durata nel tempo.

L'Ente si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile

Il consiglio di amministrazione nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, preferibilmente nel Comu-

ne dove ha sede la Fondazione, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri ETS, indicati dal consiglio stesso, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS, reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta e secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 21 - Norme residuali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del libro primo, Titolo II, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e le altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Clausola di efficacia

Il presente Statuto diviene immediatamente esecutivo con l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 117/17.



Firmato da
GIANANTONIO
AMIGHETTI
MGHGNT54A03D117
C



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

Certifico io sottoscritto Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia su supporto informatico sottoscritta con firma digitale è conforme al documento originale su supporto informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale a me rilasciata, il cui certificato (numero di serie 4a ad) è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato dotato di certificato di validità fino al giorno 26 agosto 2026.

Ai sensi dell'articolo 23, d.lgs n. 82/2005, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento digitale formata su supporto informatico, sostituisce quella originale.

Breno, Piazza Generale Pietro Ronchi, civico numero sette, dodici maggio duemilaventisei.